

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **446/1998** (ECLI:IT:COST:1998:446)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **CAPOTOSTI**

Camera di Consiglio del **10/12/1998**; Decisione del **14/12/1998**

Deposito del **23/12/1998**; Pubblicazione in G. U. **30/12/1998**

Norme impugnate:

Massime: **24346**

Atti decisi:

N. 446

ORDINANZA 14-23 DICEMBRE 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del tribunale di Reggio Calabria con ricorso depositato il 28 luglio 1998 ed iscritto al n. 99 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il ricorrente, premesso d'essere membro del Parlamento, espone d'essere

stato condannato dal tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 13 luglio 1998, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa per le opinioni espresse "in relazione a fatti di estrema rilevanza politico-sociale" nel corso di due interviste televisive e radiofoniche;

che, secondo il ricorrente, "i componenti del tribunale di Reggio Calabria" instaurando il processo penale a suo carico per il suindicato reato hanno violato le norme della Costituzione che garantiscono la libertà di pensiero, l'insindacabilità delle opinioni dei membri del Parlamento e ne definiscono le funzioni e lo hanno altresì sottratto al giudice naturale, violando il suo diritto di difesa (artt. 21, 24, 25, 67 e 68 della Costituzione);

che inoltre, a suo avviso, deve riconoscersi - essendo costituzionalmente illegittima una diversa interpretazione delle norme vigenti in materia - "il diritto del membro del Parlamento a ricorrere alla Corte costituzionale, anche in assenza di un'attivazione della Presidenza della Camera" nei confronti di un atto dell'autorità giudiziaria, dal momento che analogo diritto sarebbe riconosciuto a ciascun componente dell'ordine giudiziario;

che il ricorrente chiede che la Corte dichiari che "i funzionari dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione, componenti il tribunale di Reggio Calabria" sottoponendolo a processo penale, "hanno avviato un conflitto con il Parlamento";

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal medesimo art. 37;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di appartenenza la potestà di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e, sino a quando tale potestà non è esercitata, l'autorità giudiziaria che procede è titolare del potere di valutare solo incidenter tantum la sindacabilità di detta opinione, ferma restando la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (ordinanze n. 388 e n. 389 del 1998; sentenze n. 265 del 1997, n. 1150 del 1988);

che, ancora secondo l'indicato orientamento giurisprudenziale - che la prospettata interpretazione del ricorrente non induce a rivedere, in quanto basata sul raffronto tra situazioni non omogenee -, la Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire soltanto a posteriori quando risulti da atti formali una divergenza tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorità giudiziaria;

che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorità giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal ricorrente e per le quali è stato instaurato il procedimento penale in oggetto;

che, conseguentemente, non può ritenersi vi sia materia di un conflitto, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito oggettivo;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.